



Rep./B n. 1001 del 07/04/2025

## CONTRATTO D'APPALTO

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dei lavori nell'ambito di “**Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Capoluogo**”

L'anno 2025 (duemilaventicinque), il giorno 7 (sette) del mese di APRILE, nella residenza municipale di Borgo San Lorenzo Piazza Dante n. 2 sono comparsi i Signori:

a) (da una parte) Ing. **GRAZZINI EMANUELE** nato a [REDACTED], C.F. [REDACTED], nella sua qualità di Dirigente del Servizio Tecnico del **Comune di Borgo San Lorenzo**, di seguito denominato semplicemente “stazione appaltante” – C.F. 01017000488 – il quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune che rappresenta, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, domiciliato presso la residenza municipale in Borgo San Lorenzo, Piazza Dante n. 2, CAP 50032;

E

b) (dall'altra) il sig. **LAMCE ERJON** nato a [REDACTED] il [REDACTED], Codice Fiscale: [REDACTED], in qualità di legale rappresentante dell'impresa **E.L. SRL** con sede legale in Barberino di Mugello, Via Pian della Fonda n. 34, C.F. e P.IVA 06510110486, di seguito denominato per brevità “appaltatore”,

## PREMESSO CHE

- è intenzione di questa Amministrazione procedere alla realizzazione di interventi di potenziamento e ampliamento del sistema di drenaggio delle acque meteoriche nel capoluogo e nella frazione di Sagginale;
- si rende necessario un intervento di efficientamento idraulico del sottoattraversamento di viale Europa Unità in Comune di Borgo San Lorenzo laddove la strada curva verso nord dopo un tratto parallelo al fiume Sieve oltre ad un ulteriore intervento per la mitigazione del rischio idraulico in loc. Sagginale nel Comune di Borgo San Lorenzo, con particolare riguardo alle aree più fragili poste in corrispondenza dell'abitato prossimo al ponte d'Annibale sul fiume Sieve;
- nel “Programma Lavori Pubblici Triennio 2024/2025/2026, Elenco Annuale 2024 e Programma Triennale 2024/2025/2026 servizi e forniture” approvato con deliberazione di Consiglio n. 09 del 14.03.2024 è stata inserita l'opera 37 CUI 01017000488202000023 con il titolo “*Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel capoluogo e nella frazione di Sagginale*” con una spesa complessiva prevista di € 360.000,00;
- il Ministero dell'Interno ha concesso con proprio decreto del 19.05.2023 un finanziamento di € 360.000,00 per il progetto di cui sopra a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2, Componente 4, Investimento/subinvestimento 2.2 “Rigenerazione Urbana” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- il progetto non è finanziato da altre fonti del bilancio dell'Unione Europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 241/2021 circa l'assenza di doppio finanziamento ed in coerenza con la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR n. 33 del 31.12.2021;
- l'intervento, inizialmente finanziato con risorse afferenti al PNRR M2C4I2.2, risulta oggi beneficiario di un contributo a valere sulle risorse nazionali stanziato in proposito per effetto del D.L. n. 19 del 02.03.2024 - convertito con modificazioni nella legge n. 56 del 29.04.2024 –, che ha recepito la revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano;



- all'intervento, finanziato originariamente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) come sopra specificato, si applicheranno tutte le normative speciali di riferimento anche se non espressamente richiamate nella documentazione;
- tutte le attività attinenti all'intervento devono garantire la conformità al principio del DNSH (Do No Significant Harm) in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento UE241/2021 istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con determinazione n. 341 del 21.05.2024 veniva affidato all'Ing. Giacomo Barcaioli di Prato (PO) l'incarico per la redazione del PFTE e progetto esecutivo (unico livello progettuale) nonché la D.L. ed il coordinamento per la sicurezza (fase di progettazione e fase di esecuzione) dietro corrispettivo di € 21.840,00 (oltre Iva)
- con deliberazione della G.C. n. 94 del 12.08.2024 è stato approvato il progetto esecutivo (unico livello progettuale) dell'intervento in oggetto comportante una spesa complessiva di € 360.000,00;
- il progetto approvato con la sopra indicata delibera risulta suddiviso in due lotti funzionali; il primo afferente alle opere del Capoluogo per un importo complessivo di € 200.000,00 e il secondo afferente alle opere della frazione di Sagginale per l'importo di € 160.000,00;
- in data 01.08.2024 veniva pubblicata su START la procedura di affidamento diretto delle opere relative al lotto 1 da parte dell'Ufficio Gare e Contratti dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, al fine di rispettare i termini di aggiudicazione dei lavori (21.08.2024), come precisato dal "Manuale di istruzioni per il soggetto attuatore" emanato dal Ministero dell'Interno, riguardante la M2 C4 Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" – medie opere ai sensi dell'art. 1, commi 139 e ss, della legge 145/2018 per l'anno 2023;
- il codice CUP dell'intervento è il seguente: **G69J22001420001**;
- con determinazione dirigenziale n. 567 del 14.08.2024 si procedeva ad aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta E.L. srl di Barberino di Mugello (FI) – Partiva Iva 06510110486 – che ha partecipato presentando entro la data di scadenza per la presentazione dell'offerta, fissata per il giorno 08.08.2024, tutta la documentazione richiesta e offrendo un ribasso del 3,50 % sull'importo a base di gara;
- che per effetto del ribasso offerto l'importo contrattuale viene a determinarsi in € 127.803,94 (oltre IVA al 22% e compresi € 1.999,24 di oneri per la sicurezza);
- il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Luca Cerreti, Responsabile della U.O. Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio del Servizio Tecnico del Comune di Borgo San Lorenzo;
- verificata la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria, avente validità fino al 14.07.2025;

### TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. Il Comune di Borgo San Lorenzo affida alla ditta E.L. srl, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto degli interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Capoluogo. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici.
2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
  - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **B2C6952430**;
  - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **G69J22001420001**.

#### **Articolo 2. Ammontare del contratto – revisione prezzi.**

1. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per il puntuale ed esatto adempimento del contratto è fissato in complessivi **Euro 127.803,94** (centoventisettemilaottocentotré/94), di cui Euro 125.804,70 € equivalenti al ribasso del 3,50 % sull'importo a base di gara ed Euro 1.999,24 quale importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. e dei contributi di legge ed è fatta salva la liquidazione finale.



3. Il corrispettivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è da intendersi convenuto a misura.
4. Ai sensi del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate sulla base del prezzario della Regione Toscana – Provincia di Firenze, TOS24, secondo parametri di legge.

### **Articolo 3. Anticipazione e pagamento dei lavori – cessioni del credito.**

1. L'erogazione dell'anticipazione, pari alla percentuale massima prevista per legge del corrispettivo di cui al precedente articolo, è disciplinata dal D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;
2. All'Appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera pagamenti in acconto ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti e contabilizzati dal Direttore dei Lavori raggiunga la somma di 60.000,00 € al netto delle ritenute di legge, come stabilito all'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto;
3. Il saldo verrà invece pagato dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi.
4. In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/02, tutti i pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura.
5. L'emissione dei mandati di pagamento è comunque subordinata all'acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva con esito positivo.
6. In caso di inadempimento contrattuale, la Committenza si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento;
7. Le eventuali cessioni del corrispettivo sono disciplinate secondo il D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.; l'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare preventivamente la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'Amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

### **Articolo 4. Pagamenti e tracciabilità.**

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.
2. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, sono autorizzati ad operare sul conto di cui al comma 4:
  - ERJON LAMCE – C.F. [REDACTED]come risulta dai documenti conservati agli atti denominati «Dichiarazione di tracciabilità».
3. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui seguenti conti correnti:
  - IBAN: [REDACTED] acceso presso la [REDACTED];ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
4. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
  - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
  - b) ogni pagamento deve riportare il CIG (**B2C6952430**) e il CUP (**G69J22001420001**);
  - c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
  - d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del



presente contratto.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e ai sensi della normativa di riferimento, tutte le fatture dovranno riportare i seguenti dati:
  - Titolo del progetto: “Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Capoluogo”
  - CUP: G69J22001420001
  - CIG: B2C6952430
  - Estremi del provvedimento di aggiudicazione: Determinazione n. 567 del 14.08.2024;
  - Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
  - Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata;
  - Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore.
6. Le fatture devono essere inoltrate in forma elettronica.

#### **Articolo 5. Tempi di esecuzione dei lavori.**

1. I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di **120 (centoventi)** giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, come indicato dall’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto. Per ogni giorno di ritardo l’Appaltatore pagherà una penalità pari all’1‰ dell’importo netto, come specificato nel citato Capitolato.

#### **Articolo 6. Obblighi dell’appaltatore.**

1. L’appalto viene concesso dal Committente ed accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n.145.00 e s.m.i., nonché delle previsioni degli elaborati grafici progettuali che l’Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare e che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se a questo non materialmente allegati.

#### **Articolo 7. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall’articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento univoci di regolarità contributiva in data 18.07.2024, protocollo Inail numero 44672381, valido fino al 15.11.2024.

#### **Articolo 8. Obblighi specifici PNRR.**

1. L’Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l’attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell’ambito del Piano di Rigenerazione Urbana. In particolare, l’Appaltatore dovrà (elenco indicativo non esaustivo):
  - a. rispettare le condizionalità specifiche PNRR dell’Investimento “Missione 2, Componente 4, Investimento/subinvestimento 2.2 “Rigenerazione Urbana”, anche in coerenza con gli elementi di programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell’intervento;



- b. dare puntuale applicazione al principio del “**non arrecare un danno significativo – do no significant harm**” (“**DNSH**”), ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, l’Appaltatore è tenuto al rispetto dei vincoli DNSH dettagliati nella Guida Operativa di riferimento;
- c. osservare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241;
- d. garantire il perseguimento dell’eventuale obiettivo climatico o digitale (tagging);
- e. assicurare il rispetto degli obiettivi trasversali, ove applicabili, quali, tra l’altro, il principio della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani nel rispetto delle specifiche norme in materia. In particolare, l’appaltatore, salvo deroghe previste dalla normativa, si impegna a riservare:
  - una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;
  - una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile;delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali [calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309].
- f. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di fornire al Comune di Borgo San Lorenzo un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell’attuazione delle attività oggetto del presente contratto;
- g. provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull’Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

#### **Articolo 9. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria numero 00781/34/50066005 rilasciata in data 29.08.2024 dalla Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA, per l'importo di euro 6.390,20 (seimilatrecentonovanta/20) pari al 5% dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

#### **Articolo 10. Polizza di responsabilità civile.**

1. Secondo quanto stabilito dal citato D.Lgs. n.30/2023 e s.m.i., l’Appaltatore ha altresì stipulato una polizza di assicurazione per tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa derivanti per un massimale di euro 500.000,00, comprensiva inoltre di una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, costituita presso ITAS MUTUA numero E1512759 in data 29.08.2024.

#### **Articolo 11. Subappalto**



1. L'Appaltatore ha dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, ai sensi del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., che intende subappaltare parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto a terzi e nello specifico di "*prestazioni rientranti nella categoria OG8*".
2. A tal fine dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il Comune almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni ed insieme al contratto l'Appaltatore si obbliga a trasmettere le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e dei requisiti previsti dal D.Lgs. n.30/2023 e s.m.i..
3. Il RUP provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta.
4. In ottemperanza a quanto stabilito dal medesimo dal Sopra citato D.Lgs., il Comune corrisponde direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
  - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
  - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
  - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

### **Articolo 12. Piani di sicurezza**

1. L'Appaltatore si obbliga a predisporre e trasmettere al Comune di Borgo San Lorenzo il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli artt.96, co.1, lett. g), e 101, co.3, nonché dell'Allegato quindicesimo, punto 3.2, del D.Lgs. n.81.08 e s.m.i.; è quindi tenuto al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo quarto del medesimo decreto.

### **Articolo 13. Risoluzione del contratto.**

1. L'amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
2. Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui le penali applicate superino il 10% dell'importo contrattuale.
3. In tale ipotesi, la Committenza si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Committenza medesima. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione committente in conseguenza dell'inadempimento.
4. La Committenza si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'Incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente contratto.
5. In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'aggiudicatario nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico della Committenza in conseguenza dell'inadempimento.
6. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e l'amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui previsti dal Codice Civile, i seguenti casi:
  - a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - b) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'incarico;
  - c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul



- lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - g) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
  - h) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
  - i) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
7. La stazione appaltante risolve il contratto per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
  8. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Articolo 14. Recesso dal contratto.**

1. La Committenza ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Incaricato, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi, all'Incaricato verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.

#### **Articolo 15. Domicilio dell'appaltatore**

1. Agli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede del Comune di Borgo San Lorenzo.

#### **Articolo 16. Controversie.**

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del Codice dei Contratti D. Lgs. 36/2023 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Firenze ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

#### **Articolo 17. Trattamento dei dati personali**

1. Le parti prendono atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento oggetto del presente contratto. Il titolare del trattamento è il Comune di Borgo San Lorenzo. I dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dati sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Ente al seguente link: <http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/privacy-regolamento-ue-2016679-rgpd> e sono inoltre disponibili presso l'Ufficio Segreteria Generale del Comune di Borgo San Lorenzo.
2. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo, i quali



agiscono in qualità di responsabili o addetti al trattamento.

3. L'interessato al trattamento dei dati potrà esercitare i diritti previsti all'art. 12 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77.
4. Il Comune si impegna a trattare i dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge per fini di studio e statistici, anche con l'obiettivo di monitorare la spesa, nonché per gli altri adempimenti normativi.
5. I contraenti sono tenuti ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza prescritti dal richiamato GDPR, con particolare attenzione a quanto in esso disposto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

#### **Articolo 18. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

#### **Articolo 19. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
3. L'imposta sul valore aggiunto nonché le aliquote di legge, sono a carico della stazione appaltante.

#### **Articolo 20. Divieto di pantouflage.**

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. l'aggiudicatario del contratto – sottoscrivendo il presente atto dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi professionali (non occasionali) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune e nei propri confronti, nel triennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro dipendente e, quindi, di non trovarsi nella specifica situazione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione prevista dalla norma anzidetta.

#### **Articolo 21. Registrazione e bollo**

1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso di uso, come previsto dall'art. 5, comma 2<sup>^</sup>, del D.P.R. n. 131/1986 con oneri a carico del richiedente, da quantificare nella misura pro tempore vigente.
2. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'allegato I.4 allo stesso decreto il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo per l'importo di 40,00 €.

#### **Articolo 22. Norme finali e rinvio.**

1. Il presente contratto è stipulato in unico originale composto da n. 9 pagine a video, mediante modalità informatiche e sottoscritto come qui di seguito: firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1<sup>^</sup>, lett. a), D.Lgs. n. 82/2005, previa apposita e reciproca verifica che i certificatori di firma digitale utilizzati dalle parti sono validi, non revocati e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1<sup>^</sup>, lettera f), del D. Lgs. n. 82/2005.
2. Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D.Lgs. 36/2023 e del vigente D.P.R. 207/10, nonché ad ogni altra disposizione



legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Appaltatore: Lamce Erjon (firmato digitalmente)

Per la stazione appaltante: Ing. Grazzini Emanuele (firmato digitalmente)